



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

All.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0005499 P-1.2.3.3

del 04/02/2010



4514791

PERSOCIV

Prot.n. 0009996

del 05-02-2010

ARRIVO



Al Ministero della difesa
Direzione Generale per il personale
civile - II Reparto - Div. 4[^] - Sez. 2
Viale dell'Università, 4
00185 R O M A

p.c. All'A.R.A.N.
Via del Corso, 476
00186 R O M A

Oggetto: Art. 13 CCNL del 16.05.2001 - Permessi retribuiti per motivi di studio.

A seguito di numerose richieste di chiarimento in merito all'interpretazione dell'art. 13 del CCNL del 16.05.2001, il Ministero della difesa, con lettera n. 0018547 del 17 marzo 2009, chiede a questo Dipartimento di esprimere un parere circa le modalità di fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio, regolati dall'art. 13 del CCNL del 16.05.2001. La questione verte, in particolare, sulla possibilità di riconoscere i permessi ivi disciplinati anche per attività di studio e non solo per la frequenza ai corsi.

Il CCNL comparto ministeri siglato il 16 maggio 2001 prevede all'art. 13, comma 1, il c.d. "diritto allo studio", ovvero la concessione di appositi permessi retribuiti a favore dei dipendenti con lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Ad avviso dello scrivente, in base al tenore della clausola contrattuale tali permessi straordinari possono essere concessi soltanto per la partecipazione ai corsi ivi indicati e, quindi, per la relativa frequenza, in orari coincidenti con quelli di servizio, nonché per sostenere i conseguenti esami qualora gli interessati scelgano di non avvalersi dei permessi previsti dall'art. 18, comma 1, del CCNL del 16.05.1995. Essi non sembrano accordabili per le altre necessità connesse alla preparazione degli esami, ovvero allo svolgimento di attività complementari. Ciò si desume dal fatto che, quando le parti stipulanti nell'ambito della clausola hanno voluto far riferimento ad attività



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

diverse dalla frequenza, hanno considerato espressamente tali attività, come nel caso della "preparazione agli esami", menzionata nel comma 3, e della partecipazione agli esami prevista nel comma 8. Peraltro, mentre il tempo dedicato alla frequenza delle lezioni è oggettivamente comprovabile, non altrettanto può dirsi per il tempo dedicato alla preparazione o ad altre attività connesse al corso.

Si segnala, tra l'altro, che la Corte suprema di Cassazione si è pronunciata sulla questione in tal senso nella sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008, che per comodità si allega. La linea interpretativa inoltre è stata già sostenuta dall'Aran, i cui orientamenti applicativi sono reperibili sul sito www.aranagenzia.it.

Pertanto, per la preparazione e lo svolgimento delle altre attività connesse il dipendente potrà fruire dei permessi con recupero dell'orario oltre che delle altre facilitazioni disciplinate con la clausola (comma 3).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo